

Svolgimento del processo

Il giorno 21 marzo 1995 Spinelli Alberto subiva il furto della propria autovettura Mercedes Benz posteggiata nel parcheggio del Lingotto Fiere gestito dalla società Rear ed il derubato veniva interamente risarcito dalla propria compagnia assicuratrice, società Aurora, la quale, assumendo che il furto era imputabile al colposo comportamento della società Coop Arl Rear, che pur avendo assunto il bene in custodia ometteva la doverosa vigilanza, la conveniva in giudizio per la restituzione dell'importo pagato di lire 130 milioni, a titolo di rivalsa, ex articolo 1916 Cc. Costituitasi, la società Rear negava ogni addebito e chiedeva di chiamare in causa la Toro Ass.ni per essere manlevata entro i limiti della Polizza prodotta. Quest'ultima società, a sua volta, si costituiva chiedendo di essere assolta da ogni domanda.

Con sentenza 11 novembre 1999 il Tribunale di Torino, qualificato come deposito il contratto tra la società Rear e lo Spinelli, condannava la prima al pagamento in favore della società Aurora della somma di lire 167.032.192, oltre interessi, nonché la società Toro a manlevare la Rear per la Somma capitale di 56 milioni.

Avverso tale decisione proponeva appello la Rear negando la qualifica di deposito al contratto concluso

con lo Spinelli e chiedendo di essere assolta da ogni domanda.

La società Toro si costituiva aderendo all'impostazione data dalla Rear al rapporto contrattuale de quo e proponendo appello incidentale con richiesta di essere assolta dalla domanda proposta nei suoi confronti.

La società Aurora, da parte sua, resisteva contestando ogni motivo di doglianza *ex adverso* addotto.

La Corte di appello di Torino, con sentenza depositata 1 ottobre 2001, confermava l'impugnata sentenza, con le relative statuizioni in ordine alle spese.

Avverso tale sentenza ricorre ora la società Rear, affidandogli a due motivi e depositando anche una memoria, mentre la società Toro resiste al ricorso mediante controricorso, con il quale viene svolto anche ricorso incidentale affidato a quattro motivi.

Nessuna attività difensiva risulta invece svolta dalla società Aurora.

Motivi della decisione

Va disposta in primo luogo la riunione dei due ricorsi ex articolo 335 Cpc in quanto proposti contro la stessa sentenza.

Ricorso n. 19234/02

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli articoli 1766 e 1571 Cc e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, avendo la Corte di appello erroneamente ritenuto che nel contratto atipico di parcheggio stipulato con lo Spinelli sussistesse a carico di essa ricorrente, quale gestore del parcheggio, un obbligo di custodia.

Con il secondo motivo si denuncia invece la violazione degli articoli 115 e 116 Cpc e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, avendo la Corte di appello totalmente omissa di valutare che era mancante la prova in ordine al decisivo assunto che il parcheggio in questione fosse custodito.

I motivi non sono fondati.

Per quanto riguarda, infatti, il primo motivo, rileva questo Collegio come la corte di merito abbia compiutamente ed adeguatamente spiegato, con argomentazioni che si sottraggono a qualsivoglia censura di illogica e/o contraddittoria motivazione ovvero di violazione e/o falsa applicazione delle richiamate norme di diritto, le ragioni per le quali nel caso di specie, trattandoci di arca privata ben delimitata nella sua estensione (costituita dallo spazio chiuso adibito a posteggio del Lingotto nella zona delle Fiere), doveva -certamente ravvisarsi l'offerta di un servizio di custodia e ritenersi, quindi, concluso tra le parti - data anche la presenza di una serie di elementi integranti le caratteristiche individualizzanti tipiche del deposito (l'esistenza di uno spazio chiuso delimitato da sbarre all'entrata ed all'uscita, l'assenza di cartelli prima dell'ingresso con l'avvertenza che si

trattava di parcheggio non custodito, la presenza di personale deputato non solo alla riscossione del corrispettivo, ma all'accompagnamento anche dei clienti a bordo delle rispettive autovetture per l'assegnazione del posto assegnato) - un vero e proprio contratto di deposito, anziché quello di locazione di uno spazio, con conseguente assunzione da parte della società Rear dell'obbligo di effettuare la custodia.

Correttamente la sentenza impugnata rileva come soltanto la presenza di un cartello con l'indicazione di "parcheggio non custodito", adeguatamente visibile prima dell'ingresso, quando cioè ora ancora possibile per l'utente scegliere se concludere o meno il contratto relativo allo stazionamento dell'autovettura, avrebbe comportato la conclusione tra le parti del diverso contratto di locazione. e come non rivesta alcun carattere di decisività la circostanza che sul retro dello scontrino consegnato allo Spinelli fosse scritto "parcheggio non custodito", trattandosi di una informazione non solo in contrasto con la situazione di apparenza come sopra evidenziata, bensì fornita a contratto già concluso mediante l'accettazione, da parte dello Spinelli, della proposta contrattuale di parcheggio formulata dalla società Rear nella forma dell'offerta al pubblico (articolo 1336 Cc).

Anche sulla doglianza circa il punto relativo alla ritenuta compatibilità del corrispettivo pagato dallo Spinelli per il parcheggio (lire 6.000 per l'intera giornata) con l'offerta del servizio di custodia caratterizzante il contratto di deposito, si riscontra una logica ed adeguata risposta da parte della Corte territoriale, la quale ha infatti messo in rilievo la circostanza che tale importo era «in realtà concretamente riferibile ad alcune ore in quanto collegato alla manifestazione Expocasa svoltasi presso la Fiera del Lingotto» e, perciò, economicamente proporzionato al servizio reso, anche per le facilitazioni usualmente offerte, per la sosta delle autovetture, ai partecipanti a manifestazioni a carattere commerciale, per cui doveva escludersi che esso fosse tale da rendere evidente agli utenti, all'atto del pagamento del prezzo, l'insussistenza di un obbligo di custodia.

Quanto poi al secondo motivo di censura, rileva il Collegio che esso, sebbene impropriamente rappresentato sotto il profilo della violazione di norme processuali e quello del vizio motivazionale, attiene in realtà esclusivamente a questioni di merito, come la valutazione delle risultanze delle prove (la ricorrente sostiene, infatti, esplicitamente che «nessuna deposizione testimoniale, fra quelle fornite dalla Aurora Assicurazioni, ha confermato che il parcheggio fosse custodito»), che involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e, perciò, Insindacabili in sede di legittimità, salvo ovviamente il limite del contrasto con la logica e la razionalità (cfr. Cassazione civile, Sezione terza, 6519/04, rv 5711778) che, nel caso di specie, è stato rispettato dalla Corte territoriale per le ragioni sopra menzionate.

Il ricorso in questione va, pertanto, rigettato.

Ricorso n. 22607/02

Con il primo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1336 Cc in relazione agli articoli 1766 e 1777 Cc, avendo la Corte di appello erroneamente inquadrato in un contratto di deposito - o a questo riconducibile - la fattispecie contrattuale in concreto attuata dalle parti, per avere tralasciato di valutare l'altro elemento essenziale, accanto a quello dell'obbligo di custodia, che caratterizza il deposito, vale a dire quello relativo della riconsegna - da parte del depositario - della cosa affidatagli dal depositante.

Con il secondo motivo si denuncia Invece la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1326 Cc, avendo la sentenza gravata erroneamente ritenuto concluso il contratto di parcheggio prima ancora del ritiro del biglietto, mentre solo in tale momento la società Rear proponente poteva avere conoscenza dell'accettazione della proposta da parte del conducente che intendeva usufruire del suo servizio.

Con il terzo motivo poi si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1365 e 1367 Cc in relazione agli articoli 3 ed 11 delle condizioni generali del contratto assicurativo, nonché omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, avendo la Corte di appello erroneamente ritenuto come operativa la polizza assicurativa tra la società Rear e la società Toro sulla base di una interpretazione delle suddette norme contrattuali secondo i criteri di cui ai citati articoli 1365 e 1367, pur in presenza di un loro testo particolarmente chiaro dal punto di vista letterale.

Con il quarto motivo infine si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1362 Cc in relazione all'articolo 13 dell'accordo Ania, avendo la Corte di appello erroneamente escluso che nel caso di specie ricorresse la coesistenza di una pluralità di garanzie contro lo stesso rischio.

I primi due motivi, essendo sostanzialmente connessi, vanno esaminati congiuntamente. Entrambi sono infondati.

Osserva, infatti, il Collegio che il rilievo della ricorrente, secondo cui, richiedendo l'articolo 1336 Cc che l'offerta al pubblico debba contenere gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta per valere come proposta, la sentenza impugnata avrebbe tralasciato completamente di considerare l'aspetto relativo alla riconsegna della vettura, anch'essa elemento essenziale del contratto di deposito, e non avrebbe potuto quindi ritenere concluso tra le parti tale contratto in difetto di una manifestata intenzione da parte della società Rear di occuparsi sia della custodia che della conseguente e connessa riconsegna del veicolo, non presenta alcun fondamento. **Ed invero, premesso che nel deposito, avente natura reale, la consegna della cosa è necessaria per il perfezionamento del contratto con il conseguente sorgere dell'obbligo del depositario di custodia e di restituzione della medesima, come espressamente statuisce la norma dell'articolo 1766 Cc, ne consegue che custodia e riconsegna della cosa sono due aspetti inscindibili della prestazione a carico del depositario, per cui l'offerta della prestazione di custodia comporta ovviamente anche quella della riconsegna della cosa.**

Del resto, tenuto conto che per la perfezione del contratto di deposito non è necessario il previo scambio espresso del consenso dei contraenti sui singoli elementi caratterizzanti di detto contratto, potendosi il medesimo ravvisare anche nella semplice consegna ed accettazione della cosa da parte rispettivamente del depositante e del depositario (v. Cassazione civile, Sezione terza, 7363/97), deve ritenersi pacifico che l'offerta al pubblico di parcheggio, apprestata dalla società Rear e caratterizzata in particolare dalla mancata apposizione all'esterno del parcheggio stesso di un cartello che avvertisse i terzi prima dell'ingresso che si trattava di parcheggio "non custodito", valesse come proposta, a norma dell'articolo 1336 Cc, contenendo gli estremi essenziali di un contratto assimilabile, quanto meno, a quello di deposito, e che, avvenuto la consegna e l'accettazione della vettura nei termini sopra indicati, si sia concluso tra le parti il suddetto contratto, essendo la riconsegna della vettura stessa organicamente riconnessa, nella struttura del contratto concluso, all'obbligo assunto dal depositario di custodia di essa.

Né, ai fini dell'adempimento dell'obbligo del depositario di restituzione, può acquistare alcuna rilevanza il mancato apprestamento da parte sua di uno specifico apparato destinato alla riconsegna dei veicoli, in particolare di personale predisposto per tale esclusiva incombenza, dovendosi ritenere assolto a tutti gli effetti tale obbligo anche attraverso il tacito assenso del depositario al prelevamento della vettura da parte del depositante a ciò legittimato dal possesso del relativo biglietto ricevuto all'entrata del parcheggio.

Anche la doglianza relativa al punto della sentenza impugnata che avrebbe individuato il momento perfezionativo del contratto do quo non già all'atto del ritiro del biglietto e dell'ingresso effettivo nel parcheggio mediante il superamento della sbarra d'accesso, bensì nella fase immediatamente precedente, non presenta alcun fondamento.

Ed invero, la sentenza impugnata individua con assoluta correttezza tale momento nell'istante in cui lo Spinelli, dopo avere preso atto della mancanza di una apposita e ben visibile avvertenza che il parcheggio fosse "non custodito", abbia manifestato tacitamente la propria accettazione dell'offerta al pubblico di parcheggio fatta dalla società Rear introducendo la propria autovettura all'interno dell'area di parcheggio.

Tale atto materiale comporta ovviamente per la parte che ha fatto la proposta sotto forma di offerta al pubblico la piena conoscenza dell'accettazione della controparte, per cui nell'istante in questione non può che verificarsi la conclusione del contratto ex articolo 1326 comma 1 Cc.

È bene precisare che tale effetto si produce necessariamente già alla presentazione dell'utente dinanzi alla sbarra di accesso, prima ancora del ritiro del biglietto e del superamento della sbarra stessa, per cui deve ritenersi corretta la conclusione della sentenza impugnata che l'informazione scritta sul retro dello scontrino, secondo cui il parcheggio non fosse custodito, fosse stata comunque fornita a contratto già concluso.

Per quanto riguarda poi il terzo ed il quarto motivo di censura, anch'essi possono essere esaminati congiuntamente, essendo sostanzialmente connessi tra loro.

Anche tali motivi sono infondati.

Ed infatti, la sentenza impugnata ha spiegato, con argomentazioni assolutamente scovre da vizi logici od errori giuridici, le ragioni per le quali nel caso in esame non sia stata esclusa l'operatività delle clausole contrattuali di cui agli articoli 3 ed 11 del rapporto assicurativo in corso tra la Società Rear e la Società Toro Ass.ni, facendo corretto riferimento, da un lato, alla equiparazione a tutti gli

effetti delle sbarre azionabili in entrata e in uscita utilizzate nel caso di specie (unitamente alla chiusura di tali sbarramenti in assenza di personale) ai congegni di chiusura dei locali elencati in maniera del tutto indicativa nella polizza assicurativa e, dall'altro, alla necessità di Interpretare il condizionamento del rischio assicurato all'ingresso dei ladri per via diversa da quella ordinaria nonché all'impiego di specifici mezzi artificiosi soltanto nel senso che debba ritenersi esclusa unicamente la copertura assicurativa della sottrazione della cosa depositata ad opera di soggetti venuti illegittimamente in possesso delle chiavi del veicolo e dei congegni di apertura dei meccanismi di chiusura.

Le stesse logiche ed adeguate argomentazioni si riscontrano nella sentenza impugnata laddove viene esclusa la operatività nel caso di specie, quanto al rapporto tra la Società Toro Ass.ni e la Società Aurora Ass.ni, della norma contenuta nell'articolo 13 dell'accordo Ania, con riferimento alla asserita coesistenza di più garanzie relative allo stesso rischio.

La Corte di merito ha, infatti, correttamente evidenziato come nella fattispecie non ricorresse in realtà tale coesistenza, con conseguente limitazione della responsabilità in favore della Toro Ass.ni, giacché la situazione contenziosa che si era venuta a creare tra tutte le parti vedeva, da una parte, un contratto di assicurazione per il furto dell'auto acceso dallo Splnelli e, dall'altra, la surroga azionata dalla sua compagnia assicuratrice (la società Aurora), ai sensi dell'articolo 1916 Cc, nei confronti del gestore del parcheggio ritenuto responsabile (la Società Rear), quest'ultima a sua volta assicurata con la società Toro per il verificarsi di un determinato fatto dannoso direttamente da essa subito. In conseguenza del furto di una autovettura assicurata custodita nel parcheggio medesimo.

È perciò evidente che non ricorra un caso di coesistenza di più garanzie contro lo stesso rischio, in quanto in realtà ci troviamo in presenza di rischi diversi, e cioè nel primo caso si garantisce il rischio furto, mentre nel secondo caso viene garantito un rischio danno.

Deve escludersi, pertanto, che la Corte di merito sia incorsa, nell'interpretazione del contenuto della clausola contrattuale di cui al citato articolo 13, nell'erronea applicazione dell'articolo 1362 Cc, tanto più che è proprio quest'ultima norma a statuire che nell'interpretazione delle clausole contrattuali non ci si debba limitare al solo senso letterale delle parole.

Il ricorso in questione va pertanto rigettato.

Concorrono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione tra la società Rear e la società Toro.

PQM

Riunisce i ricorsi e li rigetta, compensa le spese del giudizio di cassazione tra la società Rear e la società Toro.